

DELIBERAZIONE 21 OTTOBRE 2025
452/2025/S/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA ENEL PRODUZIONE S.P.A.
E CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI RIUNITI AVVIATI CON DETERMINAZIONI
DSAI/10/2023/EEL, DSAI/25/2024/EEL E DSAI/1/2025/EEL

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1358^a riunione del 21 ottobre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, come modificato e integrato dal regolamento (UE) 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (di seguito: REMIT);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'articolo 22 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (di seguito: legge 161/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

- le Linee Guida dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia sull'applicazione del REMIT - edizione 6.1 del 18 dicembre 2024 (di seguito: Linee Guida ACER);
- il *REMIT Manual of Procedures on transaction data, fundamental data and inside information reporting (MoP on data reporting)* dell'ACER, compresi gli allegati, *pro tempore vigente* (di seguito MoP);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com, recante integrazioni del Testo integrato *unbundling* contabile (di seguito: TIUC);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "*Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni*" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2025, 302/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 302/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 311/2025/S/eel (di seguito: deliberazione 311/2025/S/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 7 agosto 2023, DSAI/10/2023/eel (di seguito: determinazione DSAI/10/2023/eel);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 30 maggio 2024, DSAI/25/2024/eel (di seguito: determinazione DSAI/25/2024/eel).
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 13 gennaio 2025, DSAI/1/2025/eel (di seguito: determinazione DSAI/1/2025/eel).

FATTO:

1. Con determinazione DSAI/1/2025/eel è stato avviato, nei confronti di Enel Produzione S.p.A. (di seguito: Enel o società), un procedimento per l'accertamento della violazione dell'articolo 4 del REMIT, per inosservanza dell'obbligo di comunicare al pubblico *in tempo utile* l'informazione privilegiata relativa all'indisponibilità di un impianto e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 161/14.
2. In considerazione della connessione soggettiva e oggettiva del citato procedimento con i procedimenti avviati con le determinazioni DSAI/10/2023/eel e DSAI/25/2024/eel – nell'ambito dei quali Enel ha presentato

proposte di impegni (prot. Autorità 56588 del 7 settembre 2023 e prot. Autorità 46491 del 2 luglio 2024) – si è proceduto alla loro riunione per ragioni di economia procedimentale e di completezza istruttoria.

3. Con nota 24 gennaio 2025 (acquisita con prot. Autorità 4857), Enel ha presentato istanza di accesso agli atti, accolta dal Responsabile del procedimento in data 7 febbraio 2025 (prot. Autorità 8410), previa comunicazione inviata, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A, ai controinteressati (ACER e Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. prot. Autorità 5328 del 27 gennaio 2025) e relativi riscontri (prot. Autorità 5893 del 29 gennaio 2025 nonché in data 6 febbraio 2025).
4. Con note 12 e 18 febbraio 2025 (acquisite con prot. Autorità 9630 del 13 febbraio 2025 e 10811 del 18 febbraio 2025) Enel ha presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 20 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una proposta di impegni che ha recepito e sostituito le proposte di impegni presentate nei riuniti procedimenti sanzionatori avviati con determinazioni DSAI/10/2023/eel e DSAI/25/2024/eel (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 56588 del 7 settembre 2023 e 46491 del 2 luglio 2024).
5. Nella predetta proposta di impegni Enel ha, in via preliminare, dichiarato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con le determinazioni DSAI/10/2023/eel, DSAI/25/2024/eel e DSAI/1/2025/eel sono cessate; segnatamente, trattandosi di illeciti istantanei, gli stessi si sono esauriti nel momento in cui sono stati commessi.
6. La proposta presentata reca i seguenti tre impegni per un valore complessivo di [900.00 euro - 1.300.000] euro:

Impegno n. 1

Implementazione di un sistema di monitoraggio automatizzato della coerenza delle informazioni privilegiate pubblicate da Enel sulla PIP (Piattaforma Informazioni Privilegiate) con i dati comunicati dalla medesima sul portale SC-Web di Terna.

Impegno n. 2

Pubblicazione nella sezione “Market information” della PIP delle informazioni privilegiate la cui pubblicazione sulla PIP non sia andata a buon fine e, una volta riuscita la pubblicazione dell'informazione privilegiata sulla PIP, comunicazione di ciò nella predetta sezione; adozione di una campagna informativa volta a rendere edotti gli operatori di tale ulteriore modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate nei casi citati.

Impegno n. 3

Versamento di un importo a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito anche: CSEA) sul “*Conto per il finanziamento dell’attività di ricerca*”, destinato al finanziamento di progetti a vantaggio del sistema elettrico.

7. Con deliberazione 311/2025/S/eel l’Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 21, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, la proposta di impegni presentata da Enel, come risultante dalle note 12 e 18 febbraio 2025 (acquisite con prot. Autorità 9630 del 13 febbraio 2025 e 10811 del 18 febbraio 2025), e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito *internet*, avvenuta in data 14 luglio 2025.
8. A seguito di ciò, è pervenuta, ai sensi dell’art. 22, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una nota da parte di Confartigianato Imprese (acquisita con prot. Autorità 56018 del 7 agosto 2025), nella quale quest’ultima ha dichiarato di ritenere non opportuna la chiusura dei procedimenti sanzionatori in esame con impegni, in quanto le condotte ivi contestate dovrebbero essere valutate “*nell’ambito più ampio dell’interlocuzione individuale per presunto trattenimento della capacità sull’MGP, prevista dalla delibera 302/25*” qualora, a giudizio dell’Autorità, Enel debba essere ascoltata per verificare l’assenza di legittime cause di giustificazioni sottostanti alle condotte evidenziate dall’indagine conoscitiva di cui alla deliberazione stessa.
9. Successivamente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, della predetta osservazione sul sito *internet* dell’Autorità, Enel ha rappresentato con nota 4 settembre 2025 (acquisita con prot. Autorità 61485) la propria posizione in merito, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.
10. In particolare, Enel ha dedotto l’inconferenza dell’osservazione in quanto Confartigianato Imprese confonderebbe il Rapporto sugli esiti del mercato elettrico del giorno prima di cui alla deliberazione 302/2025/R/eel astrattamente riconducibile ad un’ipotesi di violazione dell’art. 5 “*Divieto di manipolazione del mercato*” del REMIT, con la fattispecie contestata ad Enel nell’ambito dei presenti procedimenti relativa invece a presunte violazioni dell’obbligo di pubblicazione in modo efficace e in tempo utile delle informazioni privilegiate previsto dall’art. 4 del citato Regolamento.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

11. L’Autorità procede alla valutazione degli impegni presentati dall’esercente.
12. In primo luogo, Enel ha dichiarato, come richiesto dall’art. 21, comma 1, lettera a), dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con le determinazioni DSAI/10/2023/eel, DSAI/25/2024/eel e DSAI/1/2025/eel sono cessate (punto 3 “*Dichiarazione di cessazione della condotta contestata*” della proposta di impegni); segnatamente, trattandosi di illeciti istantanei, gli stessi si sono esauriti nel momento in cui sono stati commessi.

13. L'impegno n. 1, consistente nell'implementazione di un sistema di monitoraggio automatizzato della coerenza delle informazioni privilegiate pubblicate da Enel sulla PIP gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. con i dati comunicati da Enel sul portale SC-Web di Terna, è finalizzato a garantire l'allineamento e la coerenza tra i dati trasmessi alle citate piattaforme riportanti i dati di disponibilità degli impianti nel portafoglio di Enel, nel rispetto delle diverse logiche di rappresentazione.
14. L'impegno n. 2, consistente nell'adozione, nel caso di pubblicazione di un'informazione privilegiata sulla PIP non andata a buon fine, di una forma di pubblicità suppletiva nella sezione "*Market information*" della PIP e nella correlata campagna informativa volta ad informare gli operatori di mercato della ulteriore forma di pubblicazione, è uno strumento teso a colmare la temporanea asimmetria informativa ricorrendo ad un canale sostitutivo con l'obiettivo di raggiungere, in modo efficace e tempestivo, il più ampio numero di operatori di mercato.
15. L'impegno n. 3, consistente nel versamento di un importo a CSEA sul "*Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca*", per lo sviluppo di progetti di interesse generale sul sistema elettrico, garantisce un ristoro a favore del sistema elettrico attraverso il finanziamento dell'attività di ricerca ed in particolare lo sviluppo di progetti di interesse generale sul mercato elettrico cui le condotte contestate afferiscono.
16. Per le già indicate ragioni, l'Autorità ritiene che gli impegni presentati dalla società – quali risultanti dalle note 12 e 18 febbraio 2025 (acquisite con prot. Autorità 9630 del 13 febbraio 2025 e 10811 del 18 febbraio 2025) – siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nei procedimenti sanzionatori avviati con determinazioni DSAI/10/2023/eel, DSAI/25/2024/eel e DSAI/1/2025/eel.
17. Per quanto riguarda l'osservazione presentata da Confartigianato Imprese in ordine alla proposta di impegni di Enel, la stessa deve ritenersi inconferente. Come correttamente evidenziato dal proponente, infatti, le condotte contestate nei procedimenti sanzionatori in oggetto si riferiscono alla non corretta comunicazione al pubblico e al mercato delle informazioni privilegiate riguardanti l'indisponibilità di alcuni impianti di produzione di Enel, secondo le previsioni di cui all'art. 4 del REMIT "*Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate*", mentre la deliberazione 302/2025/R/eel riguarda potenziali trattenimenti economici di capacità degli impianti di produzione che avrebbero avuto impatto sul prezzo del mercato vietati dall'art. 5 del REMIT "*Divieto di manipolazione del mercato*". Pertanto, la chiusura con impegni dei procedimenti sanzionatori in oggetto non preclude eventuali interlocuzioni dell'Autorità nei confronti di Enel per potenziali condotte di trattenimento economico di capacità in MGP in esito alla deliberazione 302/2025/R/eel.

18. Al fine della valutazione positiva degli impegni di cui sopra, l'Autorità ritiene altresì necessario che la società comunichi i costi effettivamente sostenuti per adempiere a ciascuno degli impegni assunti e dia, altresì, separata evidenza contabile degli stessi costi nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC. Ciò anche al fine di consentire le corrette determinazioni, da parte dell'Autorità, in tema di riconoscimento tariffario, non potendo i costi sopportati dalla società per l'attuazione degli impegni essere annoverati tra quelli che concorrono alla determinazione dell'ammontare dei costi riconosciuti.
19. Per le già indicate ragioni l'Autorità ritiene che si possano chiudere i procedimenti sanzionatori avviati con determinazioni DSAI/10/2023/eel, DSAI/25/2024/eel e DSAI/1/2025/eel nei confronti di Enel, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com e, pertanto, ne dispone l'obbligatorietà nei confronti di Enel.

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 598/2023/E/com, gli impegni presentati da Enel Produzione S.p.A., come risultanti dalle note 12 e 18 febbraio 2025 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 9630 del 13 febbraio 2025 e 10811 del 18 febbraio 2025) (*Allegato A* al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/1/2025/eel e ai riuniti procedimenti avviati con determinazioni DSAI/10/2023/eel e DSAI/25/2024/eel;
2. di prevedere che i predetti impegni vengano attuati osservando le seguenti tempistiche:
 - a) con riferimento all'impegno n. 1, la misura verrà attuata decorsi 120 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione;
 - b) con riferimento all'impegno n. 2, la misura della pubblicazione dell'informazione nella sezione "*Market Information*" della PIP nei casi in cui la pubblicazione sulla PIP non sia andata a buon fine verrà attuata decorsi 120 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione e sarà assunta a tempo indeterminato, mentre la misura della campagna informativa sarà assunta decorsi 3 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione e sarà attuata per i 4 mesi successivi;
 - c) con riferimento all'impegno n. 3, la misura sarà attuata entro 90 giorni dalla data di notifica della presente deliberazione secondo le modalità che saranno indicate da CSEA;

3. di prevedere che Enel Produzione S.p.A. comunichi, nei termini di cui al successivo punto 6, i costi effettivamente sostenuti per l'attuazione di ciascuno degli impegni approvati con la presente deliberazione e i periodi temporali del loro sostenimento, dandone evidenza contabile nella nota di commento ai conti annuali separati, predisposta ai sensi dell'art. 21 del TIUC;
4. di ordinare, nel rispetto dei principi contabili, a Enel produzione S.p.A. di iscrivere nello stato patrimoniale del primo bilancio utile, un fondo oneri di importo pari al costo stimato delle misure oggetto dei presenti impegni;
5. di chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/1/2025/eel e i riuniti procedimenti avviati con determinazioni DSAI/10/2023/eel e DSAI/25/2024/eel, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 23, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com;
6. di ordinare a Enel Produzione S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'attuazione degli impegni entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze previste e riportate nel precedente punto 2;
7. di avvisare che, ai sensi dell'art. 45, comma 3, del legislativo 93/11 e dell'art. 24 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i procedimenti sanzionatori potranno essere riavviati qualora la società contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
8. di comunicare il presente atto mediante PEC a Enel Produzione S.p.A. (P.IVA 05617841001) all'indirizzo enelproduzione@pec.enel.it, all'ACER all'indirizzo market.conduct@acer.europa.eu e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (C.F. 80198650584) all'indirizzo info@pec.csea.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 ottobre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini